



**Repubblica Italiana**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**IL TRIBUNALE DI TRANI**

in persona del Giudice dell'Udienza Preliminare, dott.ssa \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ all'udienza preliminare del \_\_\_\_\_ 2022 ha pronunciato  
 mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

ai sensi degli artt. 442 e 530, comma 2, c.p.p.;  
 nei confronti di:

\_\_\_\_\_ nato ad Andria \_\_\_\_\_ ed ivi residente alla  
 \_\_\_\_\_ (domicilio eletto); libero assente,  
 difeso di fiducia dall'avv. Simona Aduasio del foro di Trani,  
 presente

**IMPUTATO**

**A) art. 572, c. 1 e 2. c.p., perché, anche alla presenza del figlio minore \_\_\_\_\_ di anni \_\_\_\_\_ maltrattava - tra le mura domestiche - la moglie convivente \_\_\_\_\_ e la figlia convivente \_\_\_\_\_ rivolgendo la propria condotta vessatoria in primis nei confronti della moglie e successivamente nei confronti della figlia ogniqualvolta la stessa interveniva a difesa della madre; aggredendole verbalmente con epiteti vari, picchiandole con schiaffi e spintoni al muro, spaventando i suoi congiunti sino ad indurre la figlia \_\_\_\_\_ a passare parte della giornata presso i nonni materni; da ultimo il \_\_\_\_\_ 2020 all'interno della loro abitazione, alla presenza del figlio minore \_\_\_\_\_ inveiva contro la figlia \_\_\_\_\_ e, dirigendosi verso la stessa con l'intento di picchiarla, aggrediva la moglie - intervenuta a difesa della figlia - riferendole "...Stai attenta, vedi cosa ti posso fare...puttana!..", schiaffeggiandola e spingendola sino a farla cadere a terra.**

**Commesso in Andria (BT) fino al \_\_\_\_\_ 2020 (ultima escussione parte offesa)**

N. \_\_\_\_\_ Reg. Sent.  
 N. \_\_\_\_\_ Reg. Gen.  
 N. \_\_\_\_\_ R.G.N.R.

Depositata in Cancelleria  
 il 7 febbraio 2023  
 Il Cancelliere \_\_\_\_\_  
 Assistente Giudiziario \_\_\_\_\_

Avviso deposito ed estratto sentenza comunicata al P.G. il:

\_\_\_\_\_ e notificata agli imputati non comparsi il: \_\_\_\_\_

**IMPUGNAZIONE**

Proposto appello / ricorso

in data \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_

Diventa irrevocabile il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere \_\_\_\_\_

addi, \_\_\_\_\_  
 Estratto esecutivo al P.M.

N \_\_\_\_\_ C.P.

Redatta scheda per il Casellario il: \_\_\_\_\_

*Individuata la parte offesa in:*

- [redacted] nata in Andria (BT) il [redacted] ivi residente alla via [redacted] non comparsa;
- [redacted] nata in Andria (BT) il [redacted] ivi residente alla via [redacted] non comparsa;
- [redacted] nato in Andria (BT) il [redacted] ivi residente alla via [redacted] non comparsa;

tutti rappresentati e difesi dall'avv. [redacted] del foro di Trani; assente.

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero chiede pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; la difesa si associa.

#### MOTIVAZIONE

Con richiesta di rinvio a giudizio del 13.11.2020 il P.M. in sede esercitava l'azione penale nei confronti di [redacted] in relazione al reato a lui ascritto in epigrafe.

All'udienza preliminare del [redacted] 2021, il Giudice, assente l'imputato, rinviava il processo sul ruolo del Magistrato tabellarmente competente.

All'udienza dell' [redacted] 2022 il difensore formulava richiesta di definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di documentazione ed all'esame testimoniale della persona offesa [redacted] il Giudice ammetteva il rito come richiesto ed acquisiva la documentazione prodotta, disponendo la citazione della persona offesa.

All'udienza del [redacted] 2022 si procedeva all'escussione di [redacted] ed il processo veniva deferito per la discussione all'udienza del [redacted] 2022.

All'udienza odierna il Giudice invitava le parti alla discussione, cosicché il P.M. ed il difensore dell'imputato illustravano le rispettive conclusioni, trascritte a verbale; all'esito della camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza.

Ciò posto, gli elementi probatori cristallizzati nel fascicolo delle indagini preliminari consentono di accedere senz'altro ad una pronuncia assolutoria in favore dell'odierno imputato per i motivi che si vanno di seguito ad spiegare.

Nella denuncia sporta il [redacted] 2020, [redacted] raccontava le angherie subite ad opera del padre [redacted] persona a suo dire irascibile e violenta, tanto che definiva le ragioni che di volta in volta innescavano le reazioni aggressive quali meri pretesti per dar sfogo alla sua rabbia.

Secondo quanto raccontato dalla persona offesa, le aggressioni dell'imputato, che si verificavano anche alla presenza del fratellino [redacted] erano dirette in particolar modo contro la madre [redacted] la quale subiva i soprusi senza mai reagire o ricorrere alle cure mediche in quanto succube dell'uomo, allontanandosi temporaneamente dall'abitazione ogniqualvolta si verificavano aggressioni

violente; esse sarebbero consistite in urla, offese, minacce e violenze fisiche come spintoni, schiaffi e strette alla gola nei confronti di entrambe.

Tali atteggiamenti, d'altro canto, si sarebbero verificati con ricorrente frequenza, al punto che la ragazza aveva preso l'abitudine di trascorrere la giornata presso i nonni materni, rincasando soltanto per dormire.

Nel corso dell'ultimo episodio, risalente all' 2020 e che determinava la donna a sporgere denuncia, l'imputato, per motivi banali, aveva incominciato ad urlare contro la madre ed a spintonarla e costei, nel tentativo di bloccargli le braccia, era caduta per terra.

Escussa a sommarie informazioni, la denunciante riferiva che, in realtà, i comportamenti violenti del padre, come descritti in querela, erano rivolti esclusivamente nei confronti della madre, la quale era incline a subire passivamente anche per timore che una reazione potesse determinare ritorsioni o, comunque, un peggioramento della situazione.

Inoltre, precisava che non vi erano «*mai stati i presupposti*» perché la madre ricorresse alle cure mediche in conseguenza dei litigi con l'uomo.

La moglie dell'odierno imputato, ascoltata dai Carabinieri della Stazione di Andria rappresentava un contesto assai differente.

Infine, in riferimento all'episodio dell' 2020, riferiva che, intervenuta per sedare un alterco fra la figlia ed il marito, aveva effettivamente ricevuto uno spintone da costui, senza, però, cadere per terra.

Tale circostanza, peraltro, non era gradita ai genitori della ragazza i quali lo avevano addirittura minacciato di un male ingiusto qualora avesse continuato ad accogliere la nipote.

Il [redacted] precisava che l'acredine fra lui e l'odierno imputato era legata a questioni economiche, risalendo in particolar modo alla [redacted]

[redacted] figlio [redacted] dell'imputato, ascoltato a sommarie informazioni alla presenza di un'esperta in psicologia, raccontava che i litigi fra i genitori si verificavano con cadenza quasi giornaliera.

In particolare, alla base dei dissapori vi sarebbe, secondo il ragazzo, una pregressa relazione extraconiugale intrattenuta dalla madre con un altro uomo, circostanza che il padre non perdeva occasione di far pesare alla donna, con frasi come *«non riesco a dimenticare questa cosa, ti dovresti vergognare»*.

Il ragazzo, inoltre, ricostruiva l'episodio che determinava la sorella a sporgere denuncia, riferendo che, nel corso di un alterco causato dal fatto che costei sbatteva le porte dell'appartamento, l'uomo si era diretto verso di lei con l'intento di picchiarla e la madre, nel tentativo di bloccarlo fisicamente, era stata strattonata.

In riferimento ad altri episodi di violenza realizzati dall'imputato, il ragazzo, affermava di ricordarne soltanto due verificatisi diversi anni prima; uno allorché la sorella era stata schiaffeggiata dal padre per avergli risposto in malo modo, l'altro quando l'uomo aveva scagliato una bottiglia in plastica piena d'acqua contro la madre.

Escussa nel corso dell'udienza preliminare, la denunciante forniva una versione dei fatti divergente da quella resa in denuncia.

La ragazza precisava che negli ultimi anni aveva vissuto prevalentemente a [redacted]

Pertanto, in considerazione del poco tempo trascorso presso l'abitazione dei genitori, ammetteva di non conoscere approfonditamente alcune vicissitudini familiari, come, ad es., i disturbi psicologici sofferti dal padre.

Con riguardo a quanto narrato nella denuncia ed a sommarie informazioni, la [redacted] chiariva di aver rilasciato dichiarazioni avventate sulla scorta della rabbia dovuta all'alterco verificatosi il giorno prima con il padre.

Infatti, ella spiegava che i litigi fra i genitori consistevano in offese reciproche, senza che fosse ravvisabile una particolare aggressività ad opera del padre.

Con riguardo, invece, alle violenze da lei stessa pretesamente subite, evidenziava che il padre non l'aveva mai afferrata per il collo o spinta contro il muro e che, in realtà, in tutta la sua vita, solo in 2-3 occasioni aveva ricevuto un ceffone dal padre; la ragione della particolare acredine fra i due era, infatti, prevalentemente da ricondursi alle difficoltà di concentrarsi sullo studio.

La ragazza ritraeva la maggior parte delle dichiarazioni rese in querela, sminuendo i litigi con il padre e tra i genitori a normali dissapori all'interno di un ordinario menage familiare.

Orbene, tanto premesso e considerato, non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza del delitto di maltrattamenti in famiglia ascritto all'odierno imputato.

Invero, il delitto di cui all'art. 572 c.p. sussiste proprio quando l'agente non si limita a sporadici episodi di violenza, ma sottopone il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo che i singoli episodi risultino uniti tanto da un legame di abitudine quanto da un'unica intenzione criminosa, infliggendo sofferenze attraverso una ripetizione nel tempo di atti vessatori.

Nel caso di specie, tuttavia, la complessiva disamina delle risultanze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari restituisce un quadro che, seppur connotato da diverse frizioni intrafamiliari (si pensi, [redacted]

[redacted]), non consente di ravvisare chiaramente i fatti costitutivi dell'ipotizzato delitto.

Tali debbono infatti considerarsi fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo tali da rendere abitualmente dolorose le relazioni familiari e che si manifestano mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilito ed offendono il decoro e la dignità della persona, sia con atti o parole che con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia [cfr. Cass. pen., sez. VI, 19.6.2012 – 25.6.2012, Rv. 253041, sentenza n. 25183/12].

Quanto narrato dalla denunciante in querela non ha trovato riscontro, in quanto [redacted] esaminata nel corso dell'udienza preliminare ha sostanzialmente ritrattato la versione dei fatti resa in occasione della denuncia, evidenziando essa stessa l'avventatezza della propria decisione di denunciare il padre e fornendo una difforme rappresentazione dei fatti.



Sebbene la ritrattazione, nella stragrande maggioranza delle denunce di maltrattamenti in famiglia effettuate dai familiari conviventi, costituisca un dato costante nell'esperienza giurisdizionale del Tribunale (di agevole prevedibilità e comprensibilità anche sul piano sociale), le valutazioni di ordine logico che possono essere estrapolate dal dato di esperienza, non consentono, comunque, di giungere a conclusioni certe.

██████████ nel corso della sua deposizione, ha sminuito gli episodi di violenza, cadendo in contraddizione su diverse circostanze per come narrate in querela. Il quadro probatorio che emerge è, dunque, incerto e confuso, privo di riscontri precisi e concreti in merito alla sussistenza di una condotta criminosa posta in essere dall'imputato.

In definitiva, le risultanze istruttorie innanzi illustrate non consentono di ritenere, con assoluta certezza, l'imputato responsabile del reato ascrittogli in quanto gli elementi acquisiti risultano palesemente insufficienti ai fini di ritenere raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della sua penale responsabilità.

S'impone l'assoluzione dell'imputato seppure con la formula dubitativa di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

Il concomitante carico di lavoro dell'ufficio impone l'indicazione del termine di 90 giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

**P.Q.M.**

letti gli artt. 438 e 530, 2 co., c.p.p. assolve ██████████ dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Trani, ██████████ 2022

Il Giudice

